

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI

29 OTTOBRE 2015

Luigi Di Santis

MR

Id

Beni Min

[Signature]

Esposito

Am

VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO

Il giorno 29 ottobre 2015 a Teramo presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Teramo (Ance Teramo) in via Briotti 12,

tra

- l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo, rappresentata dal Presidente *Vittorio Beccaceci*, dal Vice Presidente *Eddy Rastelli*, dal Presidente della Cassa Edile, *Ezio Iervelli*, dal Presidente della Scuola Edile - E.F.S.E., *Carlo Palumbi*, assistiti dal Direttore *Marco Danilo Fabiocchi*

ed, in ordine alfabetico,

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal Uil – Adriatica Gran Sasso) aderente all'Unione Italiana del lavoro della provincia di Teramo, rappresentata dal Segretario provinciale *Luigi Di Donato*;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca Cisl), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo, rappresentata dal Segretario provinciale *Giancarlo De Sanctis*;
- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea Cgil), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro, rappresentata dal Segretario provinciale *Silvio Amicucci*;

visti

- il CCNL 1° luglio 2014;
- il Contratto Integrativo provinciale di lavoro 21 giugno 2012;
- le norme di legge vigenti in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali;

si è convenuto quanto segue

per la stipula del Contratto provinciale di lavoro, integrativo al Contratto Collettivo nazionale per gli addetti all'industria edilizia ed affini 1° luglio 2014, valido per il territorio della Provincia di Teramo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti.


PREMESSA

La materia urbanistica è regolata in via concorrente da Stato e regioni; a queste ultime spetta il compito di normare gli istituti che disciplinano le trasformazioni territoriali e la tutela paesaggistica ed ambientale. Le Parti attendono da molti anni l'emanazione della riforma urbanistica regionale, la cui legge quadro è stata emanata nel 1983 ed è da considerarsi ormai incapace di regolare con efficacia i processi di trasformazione urbana, la cui velocità è condizionata dal rapido mutamento sociale ed economico. In tale contesto, in assenza di strumenti normativi regionali che favoriscano la rigenerazione urbana e la ristrutturazione edilizia, appaiono soltanto astrattamente condivisibili le affermazioni di principio volte a ridurre progressivamente il consumo di suolo agricolo.

Pertanto, le Parti si impegnano nell'ambito dei propri ruoli a sostenere in ogni sede l'anzidetto processo di riforma dal quale possono scaturire importanti ritorni in tema di rilancio del settore delle costruzioni, con particolare riferimento allo sviluppo del turismo ambientale della Regione caratterizzata dalla presenza di Parchi e bellezze naturali, alle politiche abitative e di housing sociale che rispondano ai gravi disagi abitativi subiti da vaste fasce della popolazione abruzzese.

Il settore condivide la necessità che le nuove abitazioni abbiano i requisiti tecnici delle norme antisismiche, del risparmio energetico e che siano fornite di tecnologie per l'autosufficienza energetica, attraverso l'uso delle fonti rinnovabili, osservando tuttavia che è indispensabile un impegno delle istituzioni pubbliche per dare valore legale agli involucri edilizi nuovi o riqualificati a basso impatto ambientale.

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore, nell'ambito sopra descritto, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell'attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia ed il rispetto delle regole. Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull'esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l'adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto di diritti dei lavoratori e delle imprese.



Am
MIF
F. Di S. S. S.
3

La drammatica crisi economica internazionale e nazionale che ha investito in particolare il settore delle costruzioni in tutte le sue articolazioni e che perdura ormai da sei anni, rischia di destrutturare il comparto accentuando i fenomeni di elusione ed irregolarità nell'applicazione delle leggi.

Si condivide, conseguentemente, la necessità di agire costantemente contro i diffusi fenomeni dell'illegalità e di sleale concorrenza, di contrastare con ogni strumento legittimo l'uso del lavoro irregolare e del caporalato, ritenendo indispensabile l'applicazione alla manodopera impiegata del CCNL dell'edilizia.

Si condivide, altresì, di salvaguardare la regolarità contributiva e avviare la contrattazione d'anticipo per definire clausole sociali anche attraverso un percorso di sperimentazione contrattuale.

In questo quadro, gli Enti bilaterali assumono una rilevanza strategica, sia per le funzioni contrattuali loro attribuite, ma anche e per i compiti di pubblico servizio che la legge gli affida in modo progressivamente più ampio.

In particolare la Scuola Edile – EFSE dovrà svolgere un ruolo centrale nella formazione obbligatoria, nella qualificazione e riqualificazione del personale, anche con riferimento ai lavoratori momentaneamente espulsi dal ciclo produttivo ed avvalendosi degli strumenti previsti dalla contrattazione nazionale.

L'EFSE dovrà altresì rispondere adeguatamente alle necessità formative, creando le condizioni organizzative per ampliare il più possibile la platea dei fruitori dei servizi formativi.

Ulteriore ambito di attività potrà essere quello delle tecnologie innovative, legate al risparmio energetico, alla domotica ed alla statica degli edifici.

Le parti, considerata la necessità di salvaguardare la bilateralità, ritengono indispensabile perseguire con decisione quanto stabilito nel protocollo sulla bilateralità del CCNL, ribadiscono l'urgenza di attuare per l'intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali e un sistema omogeneo di prestazioni a favore degli operai e delle imprese. Favoriranno, per quanto di loro competenza, ogni azione volta al raggiungimento di un sistema di regionalizzazione delle funzioni degli enti bilaterali e del servizio dei R.L.S.T. al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza e razionalizzarne le risorse.

Le Parti ritengono che la contrattazione integrativa costituisce un fondamentale strumento per definire politiche di valorizzazione di tutti i soggetti operanti nel settore e per individuare virtuosi processi inclusivi, di stabilizzazione e di protezione sociale della manodopera coinvolta da varie forme di precariato.

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto provinciale integrativo del CCNL 1° luglio 2014 intendono fornire risposte adeguate alla difficile condizione generale, valorizzando il sistema bilaterale come nucleo centrale ed operativo degli obiettivi posti dal sistema delle relazioni industriali. In tale ambito le Parti condividono l'attuale struttura dei contratti nazionale e provinciale e ribadiscono la necessità di negoziare a livello locale esclusivamente le materie indicate nell'art. 38 del CCNL.

Le Parti ritengono strategico addivenire nel territorio regionale ad aliquote di finanziamento degli Enti bilaterali, al netto di ogni premialità, il più possibile equivalenti.


Le Parti, altresì, condividono l'obiettivo dell'omogeneizzazione della contribuzione alle Casse edili della regione Abruzzo, del costo del lavoro e delle prestazioni assistenziali.

ART. 1 - RELAZIONI INDUSTRIALI

Le parti ritengono le relazioni industriali un elemento essenziale per la gestione ed il governo del settore. Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni trimestre sono essenzialmente costituiti da:

1. Andamento del settore – investimenti pubblici e privati
2. Flussi occupazionali
3. Ricostruzione post sisma
4. Formazione
5. Contrasto all'illegalità ed alla sleale concorrenza
6. Sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti ritengono che per contrastare, con efficacia, il sommerso e le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra gli Enti Locali, Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, coordinato dalla Prefettura. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Protocolli di legalità.



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the Prefetto di Luoto.

ART. 2 - OCCUPAZIONE LOCALE

Al fine di favorire l'occupazione ed il mantenimento delle professionalità locali, le imprese assuntrici di appalti di OO.PP. ed infrastrutturali, dovranno impiegare all'interno del cantiere i lavoratori locali nella misura del 90% degli operai e del 75% degli impiegati, attingendo ai lavoratori presenti nella Borsa Lavoro dell'Industria delle Costruzioni – BLEN.it della Scuola Edile – Efse Teramo.

ART. 3 - OCCUPAZIONALE GIOVANILE

Tutte le imprese, al fine di incentivare l'avvicinamento dei giovani al settore dell'edilizia, nelle nuove assunzioni di personale, riserveranno una quota minima del 10% ai giovani in cerca di prima occupazione attraverso l'utilizzo del portale BLEN.it.

ART. 4 - AZIONI FORMATIVE SPECIFICHE PER I LAVORATORI STRANIERI

Le Parti concordano sulla necessità di attivare, periodicamente, attraverso la Scuola Edile – Efse, azioni mirate alla integrazione dei lavoratori stranieri con particolare riguardo a percorsi di alfabetizzazione, di conoscenza delle leggi italiane e della loro osservanza e corsi professionalizzanti.

ART. 5 - SCUOLA EDILE - ENTE PARITETICO UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA (E.F.S.E.)

Le attività dell'Ente sono disciplinate dal vigente CCNL ed in particolare dagli artt. 109, 110 ed allegato 13 del verbale di accordo del 19.04.2010.

L'Efse è l'ente di servizio di imprese e lavoratori operanti nella provincia di Teramo. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle pratiche formative e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, l'Efse programma e predispone le proprie attività dal lunedì al sabato, tenendo in debita considerazione le esigenze dei lavoratori e delle aziende.

Il contributo di funzionamento a totale carico delle imprese è dello 0,77% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL.

Il contributo dello 0,77%, come sopra determinato, è destinato per lo 0,20% alle attività di sicurezza e per il restante 0,57% alle attività della Scuola Edile.

Al fine di migliorare i servizi offerti alle imprese ed ai lavoratori è obiettivo privilegiato dell'EFSE l'integrazione, funzionale agli obiettivi contrattuali, delle attività di formazione professionale con le attività che favoriscono un lavoro in piena sicurezza.

ART. 6 - CASSA EDILE

Il contributo per la Cassa Edile di cui all'art.36 del CCNL 1° luglio 2014 è fissato nella misura del 2,50%, a norma dell'allegato VIII del CCNL 1° luglio 2014 "protocollo sugli organismi bilaterali", di cui il 2,08 % a carico dei datori di lavoro e lo 0,42 % a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 1° luglio 2014. Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile deve essere effettuato nei termini previsti dagli accordi nazionali in materia di Durc.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

La misura percentuale complessiva di cui all'art.18 del CCNL 1° luglio 2014, da corrispondere agli operai per il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, è stabilita nella misura del 18,50%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL.

La suddetta percentuale complessiva del 18,50 % risulta così composta:

- gratifica natalizia	10,00 %
- ferie	8,50 %

L'importo della percentuale di cui sopra dovrà essere versato nei termini previsti dal CCNL e dalle leggi vigenti.

ART. 8 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE


La quota di adesione contrattuale a carico delle imprese e dei lavoratori, da calcolarsi sugli stessi elementi previsti per la contribuzione a favore della Cassa Edile ed è così ripartito:

a) quota sindacale di servizio provinciale:

1,16% (di cui 0,58% a carico del datore di lavoro e 0,58% a carico del lavoratore);

b) quota sindacale di servizio nazionale:

0,44% (di cui 0,22% a carico del datore di lavoro e 0,22% a carico del lavoratore).



ART. 9 - ORARIO DI LAVORO

Con riferimento e ad integrazione dell'art. 5 del CCNL 1° luglio 2014, si conviene che l'orario normale di lavoro, per la provincia di Teramo, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno. L'orario contrattuale sarà ripartito, usualmente, su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si farà riferimento all'art. 5 del CCNL 1° luglio 2014.

ART. 10 – CANTIERI IN ESTENSIONI / TEMPI DI PERCORRENZA

L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.

Le parti concordano che per cantieri in estensione s'intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.

ART. 11 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

Dal 1° giugno 2012 gli importi del premio di produzione e dell'I.T.S. sono indicati nelle tabelle seguenti:

IMPIEGATI (Premio di Produzione mensile)

Livello	Premio Produzione
7°	339,47
6°	312,33
5°	258,57
4°	233,90
3°	215,71
2°	194,12
1°	167,05

OPERAI (Indennità Territoriale di Settore oraria)

Livello	I.T.S.
4° - Op. Super Specializzato	1,37
3° - Operaio Specializzato	1,28
2° - Operaio Qualificato	1,15
1° - Operaio Comune	0,99

ART. 12 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

In conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del CCNL 1° luglio 2014, è confermato l'istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Teramo e a livello aziendale.



L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non incide sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compresi la contribuzione Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.

Per gli apprendisti operai minorenni, nelle more del completamento della disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, si applica la normativa contrattuale dell'art. 92 del CCNL 1° luglio 2014.

Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Le anzidette Parti sociali provinciali procedono ad individuare annualmente, con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi.

Le Parti sociali provinciali, ai sensi delle richiamate norme nazionali, hanno proceduto con Accordo provinciale in data 27.10.2015 ad individuare l'indicatore parametro di competenza territoriale, al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale,



effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente, nonché alla determinazione della relativa incidenza ponderale degli stessi.

Le Parti sociali provinciali si incontreranno entro il mese di giugno di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del CCNL 1° luglio 2014.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato in via definitiva a livello provinciale, è corrisposto in quote mensili o orarie.

Le Parti sociali provinciali comunicano, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Teramo:

- l'importo orario erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrispondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei sotto indicati due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- il periodo di decorrenza e di validità delle predette corresponsioni;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore/parametro aziendale.

Per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016, ai fini della determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Teramo – incidenza: 57,00%;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile della Provincia di Teramo – incidenza: 7,00%;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile della Provincia di Teramo – incidenza: 6,00%;
4. Numero di Durc irregolari emessi dalla Cassa Edile della Provincia di Teramo – incidenza: 30,00%.

Per il periodo 1° luglio 2015 – 30 giugno 2016 le parti, dopo aver verificato che due parametri su quattro sono positivi, ai sensi del richiamato Accordo provinciale in data 27/10/2015, determinano l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per gli operai e gli impiegati della provincia di Teramo nella misura pari al 3,48% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014, così come meglio evidenziato nella tabella che segue.

**TABELLA IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI
EROGABILI DAL 01.07.2015 AL 30.06.2016**


Livelli Impiegati	Importi Mensili	Livelli Operai	Importi Orari
1^ Ctg. Super	56,75	Operaio di 4° livello	0,23
1^ Ctg.	51,07	Operaio specializzato 3° livello	0,21
2^ Ctg.	42,56	Operaio qualificato 2° livello	0,19
Ass. Tecnico	39,72	Operaio comune 1° livello	0,16
3^ Ctg.	36,89	Guardiani	0,15
4^ Ctg.	33,20	Guardiani con alloggio	0,13
4^ Ctg. 1° Imp.	28,37		

L'impresa procede alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale.

Ai fini di cui sopra l'impresa procede annualmente al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

1. ore lavorate relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Teramo; per le imprese con soli impiegati le ore lavorate registrate sul libro unico del lavoro;
2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

L'impresa confronta tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare per il quale siano disponibili i dati sul volume d'affari IVA e sulle ore denunciate in Cassa Edile, con il triennio immediatamente

fuffo de Deusto  11

precedente. La comparazione sarà effettuata tra la somma del volume di affari IVA e delle ore lavorate di ogni singolo anno per il triennio di riferimento con la somma degli stessi valori del triennio precedente.

Per il 2015: triennio di riferimento anni 2014-2013-2012; triennio precedente anni 2013-2012-2011;

Per il 2016: triennio di riferimento anni 2015-2014-2013; triennio precedente anni 2014-2013-2012;

Per il 2017: triennio di riferimento anni 2016-2015-2014; triennio precedente anni 2015-2014-2013.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

- a) corrisponderà gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura del 3,48% così come determinati nella tabella *"IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI"* del presente articolo, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi;
- b) corrisponderà gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nella misura del 30% degli importi indicati nella tabella *"IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI"* del presente articolo, esclusivamente qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
- c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi negativi.

Ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

- l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'ANCE Teramo ed alla Cassa edile di Teramo;
- l'ANCE Teramo informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura mensile determinata dalla tabella "IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI" del presente articolo. Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto per 12 mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

La corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato come sopra a consuntivo, è effettuato mediante corresponsione diretta in busta paga al lavoratore.


Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

I ratei mensili dell'E.V.R. scaduti alla data di sottoscrizione del presente accordo, qualora dovuti, verranno corrisposti entro il 31 marzo 2016.

ART. 13 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE

Il contributo da versare alla Cassa Edile per il premio di professionalità (FNAPE) di cui all'art. 29 del CCNL 1° luglio 2014 è fissato nella misura del 3,50% della retribuzione soggetta a contributo in favore della Cassa Edile.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art.17 del CCNL.



13

ART. 14 – LAVORI IN ZONE DISAGIATE

L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza e indennità territoriale di settore). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza e indennità territoriale di settore), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

ART. 15 – INDENNITA' DI ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 23 del CCNL 1° luglio 2014 l'indennità di alta montagna é stabilita in euro 0,37 per ogni ora di effettivo lavoro per prestazioni fornite in cantieri ubicati oltre i 1.000 m.s.l.m.

ART. 16 - INDENNITÀ TRASPORTO CASA- LAVORO

Ai lavoratori che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta fissato dal datore di lavoro, è corrisposta un'indennità (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari a:

- operaio di IV livello	€/ora 0,59
- operaio specializzato	€/ora 0,56
- operaio qualificato	€/ora 0,52
- operaio comune	€/ora 0,48

per ogni ora di lavoro ordinario prestato.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 1° luglio 2014 in quanto, nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui. Detta indennità non verrà corrisposta unicamente nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori dalla loro abitazione al cantiere e viceversa.

spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

ART. 19 - FERIE

Fermo restando quanto previsto dal CCNL 1° luglio 2014 e fatte salve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:

- 1 - due settimane di ferie nel mese di agosto;
- 2 - una settimana di ferie in dicembre;
- 3 - una settimana su richiesta del lavoratore

La settimana di ferie su richiesta del lavoratore potrà essere goduta, d'intesa con il datore di lavoro, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.

ART. 20 - RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA E FONDO RLST

Il finanziamento delle attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST, istituiti ai sensi dell'art. 31 del Contratto Integrativo Provinciale del 16 marzo 1998, sarà assicurato da un contributo, pari allo 0,30% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL, a carico delle imprese. Tale contributo confluirà in un fondo denominato "Fondo RLST", istituito presso la Cassa Edile, che verrà utilizzato per la gestione delle attività dei RLST della provincia di Teramo.

L'attività dei RLST è disciplinata, in base alle vigenti norme di legge e contrattuali, dal Regolamento provinciale sottoscritto in data 27.07.2009 allegato al presente contratto sotto la lettera "A".

La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione, pertanto le parti si impegnano a rimodularne la misura nell'ipotesi che questo non risulti confacente con le necessità di gestione.

Nelle aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell'art. 87 del CCNL e del D.Lgs n. 81/08, eleggono o designano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all'azienda, il datore di lavoro potrà accedere all'esonero del contributo disciplinato dall'allegato "B" del presente CIPL.

ART. 21 – INDUMENTI DI LAVORO

Le parti convengono di mutualizzare la fornitura degli indumenti da lavoro ai dipendenti attraverso un contributo a carico delle imprese pari allo 0,10% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 1° luglio 2014. Tale contributo confluirà in un fondo denominato "Fondo Indumenti di lavoro".

Il contributo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento dell'E.F.S.E. della provincia di Teramo, di cui all'art. 5 del medesimo vigente Contratto Provinciale, fino al 31 dicembre 2017.

ART. 22 - OSSERVATORIO E QUALIFICHE




A seguito del verbale d'Intesa stipulato in data 14/12/2014 da Fillea CGIL – Filca CISL e Feneal UIL Abruzzo con la Regione, che istituisce un tavolo di programmazione delle opere pubbliche e un tavolo di verifica, si realizza presso la Cassa Edile di Teramo un Osservatorio con compiti di elaborazione, controllo e verifica.

ART. 23 – CONTRATTAZIONE D'ANTICIPO

Le parti, avvalendosi anche dei dati forniti dall'Osservatorio della Cassa Edile, ritengono che la contrattazione d'anticipo sia necessaria per garantire il rispetto delle regole, compreso l'applicazione del CCNL dell'edilizia, per contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese e il ricorso spropositato ai sub appalti, il miglioramento dell'attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia e la massima occupazione, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro. A tal fine convengono sull'opportunità di definire un accordo quadro tipo da sottoporre alle Aziende, che sarà discusso e firmato prima dell'apertura del cantiere.

Le parti convengono che per i cantieri, di opere pubbliche anche in concessione, relativi a lavori di importo superiore a 1,5 milioni di euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatrici definiscano un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere.

Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dalla Scuola Edile - EFSE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera. Tali accordi potranno riguardare anche le opere già aggiudicate ed avviate.

Prof. Dr. Donato     17 

ART. 24 - VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo del CCNL 1° luglio 2014 è valido per tutto il territorio della Provincia di Teramo, si applica a decorrere dalla data del 1° luglio 2015 e sarà valido fino al 31 dicembre 2017.

ART. 25 – STAMPA DEL CIPL E DIFFUSIONE

Il presente Contratto è edito a cura delle parti stipulanti che ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti. Le parti danno incarico alla Cassa Edile di Teramo di provvedere alla stesura ed alla stampa e diffusione del testo definitivo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro.

Il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro sarà trasmesso alla Direzione Territoriale del Lavoro di Teramo.

ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le Parti concordano, nell'ipotesi di sofferenza finanziaria di uno qualsiasi dei fondi regolamentati dal presente contratto, di incontrarsi tempestivamente per modificare le aliquote di finanziamento per consentire il ripristino di una regolare gestione del fondo stesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO

1. Destinatari

Il presente accordo si applica alle imprese che operano nell'ambito territoriale della provincia di Teramo e/o che applicano il CCNL 18 giugno 2008 stipulato dall'ANCE e dalla Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, oltre al relativo contratto provinciale.

2. Diffusione e promozione dell'accordo

Il presente accordo sarà diffuso ad aziende e lavoratori per il tramite dell'E.F.S.E. (Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Teramo) che provvederà anche alla costituzione dell'anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Le imprese che alla data della stipula del presente accordo e successivamente risultino non avere al proprio interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sono aderenti al sistema dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Resta salvo il diritto dei lavoratori di tali imprese di eleggere anche successivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all'azienda.

3. Elezioni dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende con non più di 15 dipendenti

Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all'accordo interconfederale 22 giugno 1995 e accordo quadro nazionale sui RLST che si allega al presente regolamento.

4. Designazione od elezione dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti.

Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.




5. Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all'azienda.

Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

6. Criteri di individuazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

Le parti convengono, espressamente, sui seguenti criteri di individuazione dei RLST:

- I requisiti richiesti al RLST sono quelli della motivazione, affidabilità, e professionalità;
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dovranno avere le conoscenze necessarie per un corretto svolgimento delle loro funzioni ed avere una effettiva esperienza nel settore edile di almeno 24 mesi maturata in cantiere;

Prof. Di Savato     19 

- il RLST dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell'inizio della propria attività, ad un corso formativo della durata di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. Tale percorso formativo viene gestito ed attestato dall'Ente paritetico;
- il RLST deve svolgere esclusivamente attività inerenti la sicurezza sul lavoro, secondo le attribuzioni definite dall' art. 50 del Dlgs 81/08 e dal presente regolamento.

7. Modalità di designazione e di lavoro dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

- Le OO.SS. indiranno unitariamente le assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nelle aziende con un massimo di 15 dipendenti che risultino non avere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all'azienda. Le assemblee possono essere aziendali o interaziendali per aziende operanti nello stesso ambito territoriale. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti proposte dai lavoratori ed, in mancanza, dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori, in campo provinciale, iscritti a libro matricola delle imprese fino a 15 dipendenti che non abbiano al loro interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che abbiano sede nell'ambito territoriale interessato alle elezioni.
In ogni assemblea verrà individuato il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale della votazione. Il verbale è comunicato senza ritardo alle OO.SS. firmatarie che provvederanno, sulla base dei singoli verbali, alla stesura di un verbale riassuntivo che dovrà essere trasmesso all'E.F.S.E..
Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti espressi. L'incarico avrà durata triennale, rinnovabile e con possibilità di sostituzione anticipata da parte dei lavoratori rappresentati;
- le OO.SS. s'impegnano, prima dell'elezione formale, a realizzare una puntuale informazione, il reale coinvolgimento e ad acquisire il consenso da parte dei lavoratori interessati;
- la designazione dei RLST sarà formalizzata dalle OO.SS., con lettera a firma congiunta dei Segretari provinciali delle OO.SS. di settore;
- i RLST verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la propria attività con le Parti Sociali, attraverso:
 - a) la relazione dell'attività svolta;
 - b) l'evidenziazione delle opportunità/difficoltà riscontrate;
 - c) una sintesi con evidenze statistiche dei deficit in termini di applicazione di misure di sicurezza riscontrate nei luoghi di lavoro;
 - d) una relazione sui comportamenti non conformi alle norme sulla sicurezza ed alle buone prassi riscontrate nei luoghi di lavoro;
 - e) una relazione sui comportamenti virtuosi e sulle buone prassi in materia di applicazione di norme sulla sicurezza riscontrate nei luoghi di lavoro;
 - f) una relazione sulle azioni sviluppate nei luoghi di lavoro in accordo con le aziende e con i lavoratori per il miglioramento dei comportamenti e

delle buone prassi in materia di applicazione di norme sulla sicurezza e sulle attività di prevenzione;

- g) una relazione periodica sulle politiche da adottare anche sociali e collettive per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- h) un report dettagliato contenente il numero delle attività svolte presso i luoghi di lavoro e presso la sede dell'ufficio RLST e, segnatamente, il numero:
- di accessi nei luoghi di lavoro;
 - di consultazioni preventive in ordine alla valutazione dei rischi aziendale;
 - di consultazioni sulla designazione del RSPP, addetti al pronto soccorso ed all'antincendio, medico competente;
 - di consultazioni in merito alla formazione dei lavoratori;
 - di ricezioni e vidimazioni di documenti di valutazione generale dei rischi, chimico, rumore, vibrazioni, macchine ed attrezzature, impianti, infortuni e malattie professionali;
 - di ricezioni e vidimazioni di Piani Operativi di Sicurezza;
 - di ricezione informazioni provenienti dagli Organi di vigilanza;
 - di consulenze volte a promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - di osservazioni formulate in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti presso le imprese;
 - di partecipazione alle riunioni periodiche presso le imprese;
 - di consultazioni e partecipazioni alle riunioni presso le imprese per l'elezione del RLS interno all'azienda;
 - di segnalazioni al RSPP dell'azienda sui rischi riscontrati nel corso dell'attività;
 - dei sopralluoghi e dei relativi verbali con le prescrizioni adottate per la prevenzione e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

8. Funzioni ed obblighi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese aderenti al sistema dei rappresentanti per la sicurezza territoriale di cui al punto 1) del presente regolamento, sulla base dei compiti previsti dal decreto legislativo 81/2008, nonché sulla base delle norme contrattuali vigenti.

In particolare, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso;

Prof. Dr. Saverio

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- è consultato in merito all'organizzazione della formazione delle maestranze;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- concorda e sollecita la ricezione di informazioni dagli organi preposti alla vigilanza;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica come previsto dall'art. 35 del Dlgs 81/08;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- notifica al responsabile dell'azienda e contestualmente all'Efse i rischi individuati nel corso della sua attività ;
- può fare ricorso agli organi di vigilanza, qualora ritenga insufficiente l'intervento dell'Ente paritetico rispetto alle misure di prevenzione e di protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- riceve copia del documento di valutazione dei rischi;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente all'informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;
- l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Il RLST non può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro ma dovrà comunicare eventuali anomalie riscontrate nel posto di lavoro all'EFSE che informerà tempestivamente le parti sociali al fine di eventuali determinazioni.

L'attività di conoscenza, di consultazione e di formulazione dei pareri sopra richiamati, nonché di quelli previsti dall'art. 50 del decreto legislativo 81/2008, verrà svolta presso la sede dell'azienda o unità produttiva o presso altra sede concordata tra le parti, volta per volta.

Per quanto di loro competenza, le imprese potranno contattare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, nei casi previsti dalla legge, direttamente od anche con l'assistenza dell'Associazione datoriale.

I RLST per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni. Ciò previa comunicazione preventiva all'impresa interessata.

9. Accesso ai luoghi di lavoro

Il RLST svolge le proprie funzioni secondo un programma di lavoro di massima predisposto dall'Ufficio dei RLST, informando preventivamente le parti sociali ed attenendosi alle eventuali disposizioni emanate dalle stesse.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro avviene con le seguenti modalità:

- consulta preventivamente l'E.F.S.E. per verificare che nell'Impresa non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- prende preventivo contatto con il legale rappresentante dell'Impresa per concordare, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, il luogo, il giorno, l'ora della visita e le funzioni che si programma di svolgere; concordata la visita il RLST ne dà conferma scritta all'impresa specificando i dati sopra elencati. Nei casi in cui il RLST valuti che il suo intervento sia particolarmente urgente ed improrogabile, i termini sopra indicati sono ridotti alla metà, previo interessamento dell'E.F.S.E.;
- deve essere munito del tesserino di riconoscimento con fotografia, rilasciato dall'E.F.S.E., che deve esibire prima dell'accesso al luogo di lavoro e che deve rimanere ben visibile per tutta la durata della visita e deve essere, inoltre, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere la visita;
- chiede che in occasione della visita concordata venga messa a disposizione la documentazione prevista dalla legge;
- della visita deve redigere apposito verbale. Copia dello stesso, firmato dal RLST, viene contestualmente rilasciato all'impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta della copia del verbale.

Il RLST non può chiedere l'esibizione di documentazione aziendale, oltre quella prevista dalla legge.

Le visite si svolgono con la presenza del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell'impresa o di un delegato dell'imprenditore.



L'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l'adempimento delle funzioni programmate.

Le imprese ed i lavoratori possono richiedere l'intervento e la consultazione del RLST per l'esecuzione delle attribuzioni previste dall'art. 50 del D.L.vo n. 81/2008.

Gli interventi dei RLST devono essere eseguiti tenendo conto dell'ordine cronologico dell'arrivo della richiesta con precedenza per le richieste di consultazione preventiva di cui all'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs 81/2008, fatti salvi i casi di riscontata urgenza ed indifferibilità.

Il RLST dovrà fare un uso strettamente riservato delle informazioni di cui viene in possesso nell'esercizio delle sue funzioni, nel rispetto del segreto industriale, delle leggi in materia e in particolar modo di quelle inerenti la privacy.

Le parti convengono espressamente che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni, non potranno svolgere alcuna attività di natura sindacale. Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle proprie funzioni, i RLST non possono compiere attività di



proselitismo e di propaganda così come non possono promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale.

Nello svolgimento delle loro funzioni i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali potranno avvalersi del supporto tecnico degli Enti paritetici.

10. Finanziamento dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nonché il rimborso alle imprese al cui interno è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.

L'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali è finanziata attraverso un contributo stabilito dalle Parti Sociali nel Contratto integrativo provinciale; dal relativo fondo sono tratte le risorse per il rimborso del medesimo contributo alle imprese al cui interno è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.

11. Composizione delle controversie

Ogni controversia in merito all'applicazione del presente accordo sorta fra le imprese ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dovrà essere sottoposta alle Parti sociali.

12. Rapporto di lavoro, inquadramento, trattamento economico

Le parti sociali firmatarie del presente accordo precisano che il rapporto di lavoro, attraverso il quale opereranno i RLST, è quello previsto dal CCNL e dal CIPL vigente in provincia di Teramo con l'utilizzo delle ore previste dall'art. 87 del CCNL. I RLST verranno inquadrati al terzo livello di cui all'art. 77 del vigente CCNL 18 giugno 2008.

I RLST non potranno, comunque, essere assunti dagli Enti Paritetici.

Le parti convengono altresì che, da una verifica del succitato art. 87, il numero delle ore consentono l'impiego di almeno n° 3 RLST a tempo pieno.

13. Incompatibilità

Le parti sociali firmatarie del presente accordo concordano nell'incompatibilità tra la carica di RLST e le cariche di componente delle segreterie territoriali di categoria nonché con la carica di componente di segreterie e/o funzionari – operatori confederali.

Detta incompatibilità determina immediatamente la decadenza dall'incarico.

14. Mutualizzazione dei costi

Per i costi connessi allo svolgimento della funzione di RLST l'impresa, presso cui il rappresentante è assunto, verrà rimborsata mensilmente dalla Cassa Edile di Teramo che preleverà le relative somme dal fondo di cui all'art. 19 del Contratto Integrativo Provinciale. Il rimborso riguarderà la retribuzione e tutti gli oneri ad essa connessi.

Attingendo dal medesimo fondo la Cassa Edile provvederà al pagamento di tutte le spese necessarie al funzionamento ed alle attività dei RLST.

15. Sede


La sede dei RLST viene individuata a Teramo in Via D'Annunzio n. 28 presso i locali della Cassa Edile di Teramo.

16. Le Parti Sociali si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla firma del presente Regolamento per una verifica dello stesso e per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso.


Letto, confermato e sottoscritto.

Teramo, lì 27 luglio 2009

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI
ANCE TERAMO




FENEAL UIL - TERAMO



FILCA CISL - TERAMO



FILLEA CGIL - TERAMO



ALLEGATO "B"

A decorrere dal 1° giugno 2012, le aziende in cui i lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno, saranno esonerate dal versamento del contributo di cui all'art. 20 del CIPL vigente.

Condizioni per l'esonero

L'azienda presenterà alla Cassa edile di Teramo la seguente documentazione:

- copia della comunicazione alla Scuola Edile - EFSE di invio del verbale di elezione dell' RLS, verbale che dovrà essere inviato all'ente entro 7 giorni dalla data di elezione dell' RLS;
- copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi dell'art. 87 del CCNL vigente, rilasciato dalla Scuola Edile - EFSE di Teramo;
- copia della richiesta di visita del tecnico della Scuola Edile EFSE;

La documentazione di cui sopra verrà trasmessa via mail dalla Cassa Edile alle parti sociali entro 7 giorni dal suo ricevimento.

La direzione della Cassa edile verificherà la completezza della documentazione e, dal mese successivo alla presentazione della documentazione, autorizzerà per iscritto l'azienda all'esonero del contributo di cui all'art. 20 del presente contratto.

L'esonero resterà valido per la durata in carica dell'RLS; in caso di variazione del nominativo dell' RLS (scadenza o sostituzione), l'azienda dovrà ripercorrere l'iter autorizzativo di cui sopra.

Nel caso in cui il RLS non partecipasse ai corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs 81/08 presso la Scuola Edile - EFSE di Teramo, l'esonero dal contributo sarà sospeso dal mese successivo a quello dell'inadempienza, previa comunicazione scritta della Cassa Edile all'impresa.

Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accertato il funzionamento, l'efficacia e la sostenibilità economica entro il 31 gennaio di ogni anno.

ALLEGATO "C"

CONTRIBUTI CASSA EDILE		
	Contributo a carico ditta	Contributo a carico lavoratore
FINAPE	3,50%	
I.L.: Indumenti di lavoro (ex oneri mutualizzati)	0,10%	
Scuola Edile - EFSE	0,77%	
RLST: Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	0,30%	
C.E.: Cassa Edile	2,08%	0,42%
QACP: Quote di Adesione Contrattuale Provinciale	0,58%	0,58%
QACN: Quote di Adesione Contrattuale Nazionale	0,22%	0,22%
USURANTI: Lavori Usuranti	0,10%	
Contributo SBC	0,05%	
TOTALE	7,70%	1,22%

